

Clarinet S.r.l.

Società a Responsabilità Limitata
Certificata ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007
Codice Fiscale e P.IVA 05811220960
CCIAA Milano – R.E.A. MI-1850691
Sede legale Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano (MI)
www.clari-net.eu - info@clari-net.it



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

della Società

Clarinet S.r.l.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Adottato dal Consiglio dei Soci della Società Clarinet S.r.l.

Milano 27/05/2015

INDICE

1.	MODELLO 231.....	3
2.	PREMESSA.....	3
3.	QUADRO NORMATIVO.....	4
	3.1 Fattispecie di reato	4
	3.2 Delitti tentati.....	4
	3.3 Autori del reato	5
	3.4 Reati commessi all'estero.....	5
	3.5 Sanzioni.....	5
4.	ANALISI DEI RISCHI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	6
	4.1 Attività Sensibili	7
5.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
	5.1 Organismo di Vigilanza di Clarinet	13
	5.2 Flussi informativi.....	14
6.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	16
	6.1 Violazione del Modello 231.....	16
	6.2 Misure nei confronti degli Amministratori.....	16
	6.3 Misure nei confronti dei Sindaci.....	17
	6.4 Misure nei confronti dei dirigenti.....	17
	6.5 Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai	17

ALLEGATI

- *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*
- *I Reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.*

1. MODELLO 231

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231) denominato anche "Modello 231" è stato adottato dal Consiglio dei Soci della società Clarinet S.R.L. (la Società) con la finalità di rendere edotti e consapevoli tutti coloro che operano in nome o per conto della Società nelle Aree a Rischio che, ove essi commettano i reati previsti dal Decreto sia pure nell'interesse o a vantaggio della stessa, possono dar luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo alla Società.

2. PREMESSA

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società per la quale le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società stessa da:

- a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali");
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente.

Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti di cui al punto (b), poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

La norma ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'ente con funzione preventiva attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, e vuole sollecitare quest'ultima a organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente: dunque, non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Le società possono, pertanto, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati stessi ("Modello 231").

Esso fissa un sistema di regole e di comportamento che disciplinano le attività aziendali individuando le aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati, che sono sempre e comunque condannati dalla Società, e dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società stessa.

Esso consente altresì di prevenire e comunque intervenire tempestivamente per contrastare la commissione di tali reati.

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, al management e ai dipendenti, nonché a tutti coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi della Società (di seguito, i Destinatari).

La Società s'impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 favorendo la partecipazione attiva degli interessati all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

Il Modello 231 è affisso nella bacheca aziendale e comunicato a ciascun dipendente oltre ad essere disponibile nella intranet aziendale.

3. QUADRO NORMATIVO

3.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del d.lgs. 231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs.231/2001) o contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, indicati all'art. 25-bis d.lgs.231/2001);
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, indicati all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001;
- delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies d.lgs.231/2001).

A ciò si aggiunga che il Consiglio dell'Unione europea, con le due decisioni quadro di seguito indicate, ha previsto che gli Stati membri adottino - entro, rispettivamente, il 27 gennaio 2005 ed il 22 luglio 2005 - le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale:

i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente (Consiglio UE, Decisione quadro del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale), nonché i fenomeni di corruzione nel settore privato (Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato).

Tali decisioni dispongono, altresì, che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze e alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che saranno introdotte.

3.2 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

3.3 Autori del reato

Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione Secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs.231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-quinquies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.

- (iv) se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3.5 Sanzioni

Le *sanzioni* comminabili all'ente sono sia di tipo *pecuniario* sia di tipo *interdittivo*, tra le quali, le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni *pecuniarie* si applicano ogni qual volta l'ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto.

Le sanzioni *interdittive*, invece, possono essere applicate solo in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure *interdittive* – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini. A tali sanzioni si aggiungono, poi, la confisca del prezzo o del profitto del reato (disposta con la sentenza di condanna) nonché, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente – ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

L'art. 6 del Decreto 231 prevede che gli Enti non rispondono dei reati qualora siano in grado di provare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- che la commissione del reato si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del modello di organizzazione e gestione predisposto;
- che la commissione del reato non è stata conseguente ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Sempre in base all'art. 6 secondo comma, il modello di organizzazione e gestione di un Ente deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto 231;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Gli articoli 12 e 17 del Decreto sanciscono che l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione, oltre che come possibile esimente per l'Ente dalla responsabilità amministrativa, si rileva anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.

4. ANALISI DEI RISCHI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, le "Attività Sensibili") è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali e delle possibili modalità commissive riconducibili alle fattispecie di reato-presupposto rilevanti per la Società; per ciascuna Attività Sensibile sono identificate le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo in essere.

4.1 Attività Sensibili

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o per delega, siano coinvolti nella gestione delle seguenti attività aziendali devono conformare i propri comportamenti e assolvere tutti gli adempimenti conformemente ai criteri del presente Modello 231 e del Codice Etico assicurando che le attività siano improntate a criteri di correttezza, veritiere ed eseguite con la massima diligenza, e garantire altresì la corretta tenuta, gestione e archiviazione di tutte le informazioni, atti e documenti aziendali.

La società ha ravvisato i seguenti concreti profili di rischio e comunque, per quanto eventualmente non previsto nel Modello 231, si applicano i contenuti del proprio Codice Etico.

4.1.1 Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici (relativi alle suddette attività 1 e 2);
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, in qualità di stazione appaltante;
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette, in qualità di stazione appaltante;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico / elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 626/94) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;

- gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- altre attività "sensibili".

In merito pertanto, è fatto esplicito divieto di:

- promettere o elargire denaro, omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini;
- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e nel corso di verifiche e ispezioni;
- rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci o fornire documentazione non veritiera;
- erogare contributi, diretti o indiretti, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro candidati e rappresentanti, tranne quelli previsti da specifiche normative.

4.1.2 Reati Societari

Le attività ritenute sensibili sono:

- Redazione del bilancio e situazioni contabili;
- Emissione comunicati stampa e informative;
- Gestione rapporti con soci, Società di revisione e Collegio Sindacale;
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee.

È fatto esplicito divieto di:

- occultare, in tutto o in parte, documenti ed informazioni richiesti da Revisori e Sindaci;
- fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di Revisori e Sindaci.

4.1.3 Attività commerciali

Le attività ritenute sensibili sono:

- rapporti con agenti/agenzie commerciali;
- acquisizione di nuovi clienti;
- vendita di beni e servizi;
- fatturazione attiva.

È fatto esplicito divieto di:

- promettere, offrire o versare, in via diretta o attraverso intermediari, somme di denaro o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, al fine di influenzare le decisioni dei potenziali clienti per trarne un indebito vantaggio;
- offrire omaggi e atti di cortesia e di ospitalità non rientranti nella definizione di "valore intrinseco trascurabile";
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre anche i potenziali clienti in errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti / forniti;
- fornire informazioni e dati falsi e/o alterati o, omettere di fornire informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni dei potenziali clienti.

4.1.4 Attività finanziarie

Attività considerate sensibili:

- incassi e pagamenti;
- rapporti con le banche, enti finanziari, ecc.;
- gestione della cassa.

È fatto esplicito divieto di:

- non privilegiare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni e servizi, consulenze, partecipazioni, finanziamento, rapporti con controllate e partecipate, rapporti con clienti e fornitori;
- non consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato al business;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti per cassa/in contanti eccetto per particolari tipologie di acquisto e comunque per importi limitati;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici internazionali senza l'indicazione del beneficiario;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari delle Istituzioni Pubbliche e private a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o di società controllate, anche a seguito di illecite pressioni.

4.1.5 Gestione delle Commesse e dei Progetti

Attività sensibili:

- Gestione delle commesse e dei progetti nei confronti di clienti e di terzi.

È fatto esplicito divieto di:

- promettere, offrire o versare, in via diretta o attraverso intermediari, somme di denaro o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, al fine di trarne un indebito vantaggio;
- esercitare condotte ingannevoli che possono indurre in errore di valutazione dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- fornire informazioni false/alterate od omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della controparte e trarne un indebito vantaggio;
- erogare beni o servizi volti, anche indirettamente, a promuovere associazioni sovversive o con finalità di terrorismo, a sostenere reati contro la personalità individuale o comunque aventi contenuti contrari alla legge.

4.1.6 Omaggi

Attività sensibili:

- elargizione di omaggi, pagamenti o altre utilità, offerti o ricevuti, in qualsiasi circostanza.

Principi generali di comportamento:

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di gestione di omaggi, pagamenti o altre utilità, offerti o ricevuti, in qualsiasi circostanza devono:

- assicurare che gli omaggi siano in linea con il Codice Etico;
- gli omaggi o altre utilità devono essere ragionevoli, conformi alle regole interne aziendali e supportati da appropriata documentazione;
- le relative spese devono essere registrate e contabilizzate in maniera accurata, trasparente e dettagliata onde poter individuare il nome e il titolo di ciascun beneficiario oltre che le finalità per le quali sono state sostenute;
- qualunque omaggio, regalia, vantaggio economico o altra utilità deve essere finalizzato ad attività di business legittime e in buona fede, non consistere in un pagamento in contanti, essere conforme agli standard di cortesia professionale, commerciale e generalmente accettabile;
- l'omaggio non deve essere di consistenza tale da poter esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- deve essere conforme alle legittime consuetudini in essere nei vari Paesi.

È fatto pertanto esplicito divieto di:

- offrire, in via diretta o indiretta, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura non rispondenti ai requisiti di cui sopra, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori e collaboratori, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o di trarne un indebito vantaggio.
- promettere, offrire o versare, in via diretta o attraverso intermediari, somme di denaro o altri benefici, in qualità di omaggi a Funzionari Pubblici o verso consulenti/intermediari incaricati di interfacciare tali soggetti.

4.1.7 Risorse umane

Attività sensibili:

- selezione e assunzione di personale;
- formazione, sviluppo e tutela delle risorse umane;
- avanzamenti di carriera, erogazione di benefit, M.B.O., bonus;
- amministrazione del personale;
- molestie o mobbing sul lavoro;
- security aziendale;
- abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti e divieto di fumo.

Principi generali di comportamento:

- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza alcuna discriminazione;
- esigere e mantenere tutta la documentazione personale e contrattuale al fine di amministrare correttamente i rapporti di lavoro;
- assicurare che le condizioni economiche siano coerenti alla posizione, ai compiti ed alle responsabilità attribuiti;
- adottare criteri di merito e di competenza;
- assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato. La Società esige pertanto che non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti riconducibili a pratiche di mobbing, comunque proibite;
- realizzare e mantenere modalità operative improntate a ottenere maggior benessere professionale e organizzativo. Garantire lo sviluppo e l'attuazione dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento, doloso o colposo, che potrebbe provocare danni diretti o indiretti al personale e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda. In tal senso vanno favorite tutte le misure volte a minimizzare i rischi alle persone e ai beni.
- promuovere e mantenere un clima di rispetto della sensibilità degli altri, in particolare per quanto riguarda il rispetto del divieto di fumo. Sarà altresì considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di stupefacenti o di sostanze di

analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. A tale riguardo, la società s'impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dalla contrattazione collettiva.

È fatto esplicito divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamenti di carriera/aumenti retributivi/benefit/bonus non conformi alle reali esigenze dell'azienda e non rispettose del principio della meritocrazia;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno nel caso di personale di altre nazionalità, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- assumere atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori.
- attuare forme di violenza, fisica o morale, o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali, culturali e religiose.

4.1.8 Sistemi informatici

Attività sensibili:

- gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi;
- software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- sicurezza della rete;
- invio di documentazione/dichiarazioni.

Principi generali di comportamento:

- assicurare che l'accesso, la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi informatici siano coerenti ai livelli autorizzati e che il sistema assicuri la massima trasparenza, correttezza e riservatezza dei dati;
- assicurare che il sistema garantisca il rispetto della privacy di tutti gli attori interessati e che i dati non possono essere divulgati impropriamente;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- predisporre e realizzare sistemi informatici e di sicurezza dei dati non adeguati al soddisfacimento dei requisiti aziendali e di legge, di riservatezza e del rispetto delle norme sulla privacy;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo al sistema di sicurezza dei dati utilizzato;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti anche per legge riguardo al sistema di sicurezza dei dati adottato.

4.1.9 Sicurezza e salute sul lavoro

In coerenza con i principi e i valori espressi nel Codice Etico e nel Modello 231, la società riconosce la rilevanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e si impegna a perseguire il costante miglioramento delle attività aziendali nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica specifiche iniziative informative e formative sono svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La società, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro svolge una serie di attività che hanno come finalità il miglioramento delle conoscenze di base per la comprensione delle modalità operative e dei comportamenti da assumere nei luoghi di lavoro. L'obiettivo di tali attività è quello di rendere i lavoratori (così come intesi dal Testo Unico Sicurezza e sue successive modifiche ed integrazioni) consapevoli:

- del ruolo e della responsabilità di ciascuno sui luoghi di lavoro, ivi compresa la gestione delle situazioni di emergenza;
- del rischio di effetti indesiderati e pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente circostante derivante dalle proprie attività lavorative e comportamenti;
- delle potenziali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure aziendali e delle istruzioni operative.

In ottemperanza alle prescrizioni di legge sono messi a disposizione dei Destinatari appositi opuscoli/istruzioni recanti le misure generali di sicurezza e salute per il personale e per far fronte ad eventuali emergenze insorgenti nei luoghi di lavoro (es. misure antincendio e primo pronto soccorso sanitario). A questi si aggiungono specifici manuali riferiti a particolari categorie di lavoratori, quali, a titolo esemplificativo, le lavoratrici madri, i videoterminalisti, etc..

Sui temi della prevenzione e protezione dai rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società organizza periodicamente, nel rispetto della normativa vigente, corsi di formazione obbligatori, diversi a seconda dei fruitori (es. Responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione, incaricati per la gestione delle emergenze, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti, preposti, etc.) nonché ulteriori iniziative di formazione rivolte a lavoratori che svolgono specifiche mansioni in virtù della particolare attività lavorativa esercitata.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Organismo di Vigilanza di Clarinet

5.1.1 Individuazione

Il Decreto, all'art. 6, 1° comma, lett. b) e d), nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione degli illeciti considerati da tale normativa, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

L'organismo dell'ente deve possedere requisiti di onorabilità – analoghi a quelli degli amministratori della Società - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e deve essere esente da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza di Clarinet, nominato dall'Amministratore Unico, è costituito da:

- Sig.ra Giovanna Galli.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

E' garantita, in ragione del ruolo riconosciuto nell'organigramma aziendale la necessaria autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza:

- è supportato dalla funzione Risorse Umane;
- si può avvalere di tutte le funzioni della società.

5.1.2 Nomina e revoca

L'Organismo di Vigilanza di Clarinet è istituito con la delibera dell'Organo Amministrativo, che approva il Modello 231, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001; ovvero
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato l'Organo Amministrativo, potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello 231, l'eventuale revoca potrà avvenire previa delibera dell'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

5.1.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni, le risorse e le facoltà dell'OdV sono così definiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello 231;

- (ii) disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- (iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231; promuovere il necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231, nell'ipotesi in cui le analisi rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti;
- (iv) promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello 231 e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- (v) assicurare i flussi informativi di competenza;
- (vi) Inoltre, l'OdV esegue:
 - verifiche su specifiche operazioni aziendali;
 - verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'Organismo di Vigilanza procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello 231.

All'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive per la struttura e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- assicurare la gestione dei sistemi informativi sviluppati;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231 e del Codice Etico e monitorare, di concerto con la funzione Risorse Umane l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque unità aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

All'OdV è altresì assegnato un budget (risorse finanziarie) per lo svolgimento delle attività di competenza con facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, compiti di natura meramente tecnica.

5.2 Flussi informativi

5.2.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto:

- (i) nei confronti dell'Amministratore Unico, il quale informa il Consiglio dei Soci nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- (ii) nei confronti del Collegio Sindacale; e, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Collegio Sindacale previa informativa all'Amministratore Unico.

Si prevede, inoltre, che:

- a) alla notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio dei Soci. Il Consiglio dei Soci procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.
- b) alla notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i Sindaci e l'Amministratore Unico. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito l'Amministratore Unico, i provvedimenti opportuni.

Quanto alla linea di reporting di cui alla lettera (ii) sopra citata, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- rapporto periodico relativo all'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.);
- segnalazione, nel più breve tempo possibile, relativa a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

5.2.2 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

(informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie)

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Clarinet ai sensi del d.lgs.231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello 231;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello 231 contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Clarinet, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente;

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a notizia di violazione del Modello 231 e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni), l'Organismo di Vigilanza dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica (odv@clari-net.it).

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

5.2.3 Informazione e formazione

Il presente documento "Modello 231" è reso disponibile a tutti i dipendenti sull'intranet aziendale e, inoltre, è reso disponibile a tutti gli utenti – anche non dipendenti - del sito internet di Clarinet (www.clari-net.eu).

In coerenza con quanto già previsto per il Codice Etico, il documento "Modello 231" è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Clarinet dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e a fornire un quadro esaustivo della stessa a tutti coloro che sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello 231 persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari e al livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione e, se del caso, può chiedere controlli specifici sul livello di conoscenza, da parte dei destinatari, dei contenuti del Decreto, del Codice Etico, del Modello 231 e delle sue implicazioni operative.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di sanzioni applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello 231 stesso e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organo di Vigilanza.

E' predisposto pertanto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello 231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231 e monitora, di concerto con il Management, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

6.1 Violazione del Modello 231

Costituisce violazione del Modello 231 la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico ovvero l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:

- espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e/o tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

6.2 Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale e al Consiglio dei Soci, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte dell'Amministratore Unico. Il Consiglio dei Soci, con l'eventuale astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione

dell'Assemblea dei Soci che provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, avendo chiara la propria missione che è quella di garantire sempre e comunque la sopravvivenza della Scrivente, nel pieno rispetto della legalità.

6.3 Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i provvedimenti opportuni.

6.4 Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello 231 da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.3. lett. (i), la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile.

Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.5 Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

In caso di ogni notizia di violazione del Modello 231 si procederà all'accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti, ai sensi dei vigenti strumenti normativi interni:

- qualora sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, è individuata nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001 a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal contratto collettivo nonché quelle comunque derivanti dall'applicazione delle generali disposizioni di legge in materia di recesso (con o senza preavviso) dal contratto di lavoro.

La società comunica l'irrogazione della sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

Sono altresì rispettati tutti gli adempimenti procedurali di legge e di contratto relativi alla contestazione e irrogazione della sanzione disciplinare.

I rapporti nei confronti dei dipendenti che prestano la propria attività all'estero sono regolati dalle norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dalle disposizioni che si rendano alternativamente applicabili.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II**Sanzioni in generale**

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.
Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.
Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22.
Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.
Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III
Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25
Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

P r o v e

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché' sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

*SEZIONE VI**Procedimenti speciali*

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.

Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

**REATI RILEVANTI AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

I - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico (Articolo 24 del Decreto 231)

a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto del fatto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che sia fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

c) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare alla Società, o a società appartenenti allo stesso gruppo, un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

- la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad esempio: corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite);
- la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose;
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni;
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni.

d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto alla Società, o società facenti parte dello stesso gruppo, con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad esempio: per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

II Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis del Decreto 231)

a) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo 491-*bis* punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b) Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'articolo 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'articolo 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

l) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

m) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

III - Delitti di criminalità organizzata (Articolo 24-ter del Decreto 231)

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

b) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il più grave reato associativo previsto dall'articolo 416-bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo articolo 416-bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub articolo 416.

c) Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416-ter c.p.)

L'articolo 416-ter punisce chiunque ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

L'articolo 630 c.p. punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti relativi alla coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercializzazione, trasporto, ovvero procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito altresì chiunque importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga:

1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

2. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedono il quantitativo prescritto.

L'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce inoltre chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito infine chi coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

I reati di cui all'articolo 74 si applicano a chiunque promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzia l'associazione o chiunque vi partecipi.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

f) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, secondo comma, lettera a, numero 5 c.p.p.)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

IV - Concussione e corruzione (Articolo 25 del Decreto 231)

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito della Società sono considerate funzioni a rischio reato tutte le aree aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro attività, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati rilevanti ex Decreto 231 (ad esempio tramite la gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi).

a) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio (quando la società agisce quale stazione appaltante), per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad esempio: servizi) a società del Gruppo.

b) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto;
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo;
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società;
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità strumentali:

- (i) costituzione di fondi finanziari – sia in Italia che all'estero - destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione;
- (ii) selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori;
- (iii) omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- (iv) spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- (v) incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori;
- (vi) sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- (vii) gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione);
- (viii) ricorso ad agenti e mediatori privi di adeguati livelli di capacità, onestà e integrità morale, che operino in rappresentanza della Società concedendo una retribuzione o qualsiasi altra utilità a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- (ix) conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio") si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

e) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene si applicano anche nel caso in cui una persona dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

g) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati *ex lege* (v. art. 322-bis, terzo comma c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

V - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento (Articolo 25-bis del Decreto 231)**a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

1. taluno contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. taluno alteri in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. taluno, pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. taluno, al fine di metterle in circolazione, acquisti o comunque riceva, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno alteri monete della qualità indicata nell'art. 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 dell'articolo 453 c.p..

c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

e) Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia o alteri valori di bollo o introduca nel territorio dello Stato, o acquisti, detenga e metta in circolazione valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La medesima ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui le condotte previste dal precedente periodo hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero qualora taluno, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

l) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., nel caso in cui taluno introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato si configura altresì, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel caso in cui taluno detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al precedente periodo.

VI - Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis 1 del Decreto 231)**a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

L'articolo 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'articolo 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L'articolo 516 c.p. punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al periodo che precede.

h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dai periodi che precedono sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

VII - Reati societari (Articolo 25-ter del Decreto 231)**a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa, senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori.

L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di «grave nocumento», stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

b) Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato in questione può configurarsi solo in capo alle società di revisione o loro responsabili. In ogni caso, valgono le considerazioni già espresse sub artt. 2621 e 2622 c.c.. Occorre tener conto del fatto che nelle ipotesi dell'art. 2624 c.c. non sono previste soglie quantitative.

c) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo

d) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma)

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa.

e) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.)

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorché si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad esempio: la truffa).

f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 c.c. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

g) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute, perché il reato sussista, «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Procedibile a querela della persona offesa (*id est*: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

h) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c. c.)

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della Legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore

delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale. Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale. E' opportuno segnalare i rapporti fra la presente norma incriminatrice e l'art. 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, posto che, soprattutto dopo la modifica apportata a quest'ultima norma dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'ambito delle situazioni di potenziale conflitto (costitutive del presupposto dell'obbligo sanzionato dall'art. 2629-bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe).

i) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo, in presenza degli altri requisiti, la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

l) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile. E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

m) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

n) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative a tale ultima disposizione (vedi sopra).

o) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (art. 134) e dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione.

Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono

previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un *quid pluris* rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

VIII - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Articolo 25-*quater* del Decreto 231)

L'art. 25-*quater* del Decreto 231 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999. I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi e l'esplosione di ordigni, ecc. In questi casi, chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Tra i reati previsti dal codice penale, in particolare, si ricordano le seguenti fattispecie:

- a) associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- b) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- c) assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- d) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- e) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- f) istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- g) cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- h) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- i) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- l) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

IX - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 25 *quater* 1 del Decreto 231)

a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al precedente periodo, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

X - Delitti contro la personalità individuale (Articolo 25-*quinquies* del Decreto 231)

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

b) Prostituzione minorile (art 600-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente periodo, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza detto materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra.

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p. consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

g) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p. acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p..

XI - Abusi di mercato (Articolo 25-sexies del Decreto 231)

a) Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Il delitto di cui all'art. 184, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contempla tre distinte ipotesi delittuose:

1. divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
2. divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
3. divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. *tuyautage*).

Tali divieti operativi riguardano i soggetti in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della qualità di componente di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, di un ufficio.

Per la sussistenza del fatto illecito non è necessario che l'operazione abbia generato un utile per l'autore o per un terzo.

In specifico occorre inoltre notare che:

(1) il riferimento ad "acquistare, vendere e alle altre operazioni" vale a includere nell'area del divieto qualunque forma di negoziazione avente ad oggetto lo strumento finanziario "interessato" dalla notizia; l'impiego degli avverbi 'direttamente o indirettamente' e della formula 'per conto proprio o di terzi' concerne per un verso ogni forma di collegamento tra il soggetto inibito e il soggetto che effettua l'operazione, mentre, dall'altro, porta all'interno dell'area del penalmente rilevante non soltanto negozi il cui riverbero economico ricade (magari indirettamente) sul soggetto inibito stesso, ma anche quelli compiuti indirettamente dall'inibito per conto di un soggetto estraneo ai divieti operativi;

(2) l'uso del gerundio «utilizzando» denota in modo marcato la valenza dell'informazione privilegiata nel processo motivazionale che presiede al compimento dell'operazione;

(3) la condotta vietata nell'ipotesi del *tipping* consiste semplicemente nel comunicare ad un soggetto terzo l'informazione privilegiata: sicché integra il reato la mera comunicazione ad un terzo della notizia privilegiata. Tale condotta non è punibile, quando avviene nel «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio». Le comunicazioni interne alle aree così denominate debbono necessariamente essere considerate non tipiche ai sensi dell'art. 184, primo comma, lettera b: corrispondentemente comunicazioni che da tali aree fluiscano verso soggetti «esterni» all'ambito lavorativo (o a quello professionale o della funzione ovvero dell'ufficio) integrano il reato;

(4) non è agevole definire il valore del termine «normale», che qualifica la liceità della comunicazione. In prima approssimazione il termine «normale», essendo direttamente riferito all'attività svolta, sembrerebbe impegnare in una difficoltosa e comunque incerta valutazione in ordine al complessivo svolgimento dell'esercizio del lavoro (o della professione o della funzione o dell'ufficio) nel caso concreto parametrata a quella che avrebbe compiuto il soggetto-modello. Se si pone mente al fatto che è piuttosto il tratto della comunicazione dell'informazione a venire in considerazione, si può ritenere che il requisito della «normalità» vada riferito alla circostanza della comunicazione della notizia all'interno dell'ambito di svolgimento dell'attività: sicché potrà dirsi che rientra nel normale esercizio del lavoro, ecc. la comunicazione funzionale, strumentale all'esercizio del lavoro stesso, conto tenuto della tipologia dell'attività in concreto svolta;

(5) nell'ipotesi del *tuyautage*, il divieto raggiunge il fatto di chi raccomanda o induce un terzo al compimento di una qualunque delle operazioni di acquisto, vendita o altro: ovviamente ad essere assoggettato a pena è soltanto colui che fornisce l'indicazione e non il soggetto «beneficiario»;

(6) la norma sconta la circostanza che il soggetto in possesso dell'informazione privilegiata fornisca il suggerimento sulla base della notizia di cui è a conoscenza, senza tuttavia rivelare la notizia stessa al soggetto «consigliato».

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce chiunque commette una delle condotte sopra descritte «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».

La matrice di questa previsione origina dalle vicende connesse a quei fatti di terrorismo, che per la loro intrinseca gravità, sono capaci di produrre effetti rilevanti sull'andamento del mercato (i soggetti che stanno predisponendo l'atto terroristico o stanno per dare ad esso esecuzione, sono infatti in possesso dell'informazione privilegiata, consistente appunto nell'attentato). Il dettato normativo è tuttavia suscettibile di raggiungere anche altri fatti, nei quali il presupposto dell'inibizione operativa deriva da altre situazioni d'illiceità;

(7) la formula impiegata rimanda genericamente ad «attività delittuose» non ulteriormente caratterizzate, sicché il possesso dell'informazione privilegiata potrà trarre origine dalla preparazione o dalla esecuzione di una qualsiasi condotta costitutiva di delitto. Si pensi, ad esempio, al compimento (o alla preparazione) di un reato di manipolazione del mercato, ovvero di una falsa comunicazione sociale. Il soggetto, che si appresta a fornire al mercato la falsa informazione, ovvero che ha effettuato la falsa comunicazione sociale, versa senz'altro nella fattispecie indicata dall'art. 184, secondo comma – pacifico essendo che sta preparando o ha eseguito un'attività delittuosa – e ben può, utilizzando la notizia privilegiata (consistente nella conoscenza da parte sua della non rispondenza al vero della notizia comunicata al mercato), decidere di compiere operazioni avvantaggiandosi della posizione di privilegio informativo (dislivello costituito appunto dalla circostanza che l'agente conosce lo scarto tra situazione effettiva e situazione comunicata).

b) Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-bis, primo e secondo comma del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di *tipping* (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di *tuyautage* (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente).

Una figura di illecito amministrativo del tutto autonoma (che non ha riscontro in un'omologa fattispecie penale) consiste ora nella previsione dell'art. 187-bis quarto comma.

E' punito chi, «in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse» pone in essere taluna delle condotte vietate di acquisto, vendita, compimento di altre operazioni; di comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,

della funzione o dell'ufficio; di raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una operazione sulla base di informazioni privilegiate.

Le inibizioni operative qui considerate dipendono dal semplice possesso dell'informazione privilegiata, quale ne sia la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità dell'acquisizione (ad esempio: tanto una casuale percezione quanto il frutto di una deliberata attività volta al conseguimento della notizia): la formula legislativa concentra infatti sul possesso, non ulteriormente qualificato, il tratto costitutivo della situazione dalla quale sorgono i divieti; il criterio selettivo per la sanzionabilità sul versante amministrativo della violazione dei divieti operativi consiste nella conoscenza/conoscibilità del carattere privilegiato della informazione. Stando al dato normativo, il legislatore ha selezionato i criteri del dolo e della colpa: da un lato, impiegando il gerundio "conoscendo", ha per certo fatto riferimento ad una condizione di positiva conoscenza da parte dell'agente della natura privilegiata della notizia della quale è in possesso.

Dall'altro, utilizzando la formula "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza", ha manifestamente introdotto un profilo di responsabilità a titolo colposo, pacifico essendo che, oltre all'uso del verbo ausiliario "potere", l'inserzione della formula riguardante l' "ordinaria diligenza" rende certi che si è in presenza di una fattispecie colposa.

c) Reato di manipolazione del mercato (art. 185, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Il delitto previsto dall'art. 185, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

1. diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio informativo);

2. compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l'autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato *ex ante* (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l'alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura "sensibile" della alterazione.

In specifico occorre inoltre notare che:

(1) per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo;

(2) per notizia "falsa" si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;

(3) la clausola "compimento di operazioni simulate" rinvia alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il termine "simulate" comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa).

Sebbene molteplici ragioni depongano nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione;

(4) la nota "altri artifici" è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l'artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli "artifici", di cui parla la norma, sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

d) Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'art. 187-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 punisce con sanzioni amministrative distinte condotte di manipolazione del mercato:

1. diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di aggio informativo);

2. compimento di (illecito amministrativo di aggio manipolativo):

a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b. operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità delle condotte qui sopra riassunte è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo

schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Detto che il secondo comma dell'art. 187-ter prevede una disciplina peculiare nel caso che il fatto della diffusione sia commesso da giornalisti nello svolgimento dell'attività professionale, mette conto di segnalare che il termine "fuorvianti" (che compare in distinte descrizioni di condotte nella presente fattispecie) vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterarne il giudizio o la valutazione. Non si è in presenza di qualcosa di "difforme dal vero" (ciò che corrisponde al "falso"), bensì di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati sul versante qualitativo o su quello quantitativo: in altri termini la distorsione concerne estremi qualitativi o quantitativi.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie penale, nell'art. 187-ter non vi è alcun richiamo alla natura "sensibile": l'assenza di un simile riferimento di carattere quantitativo potrebbe indurre a ritenere comprese nell'area dell'illecito amministrativo anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. In via interpretativa si potrebbe invece limitare la portata della disposizione soltanto a condotte price sensitive, argomentando sul rilievo che la formula "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi – implica che i comportamenti rilevanti sono soltanto quelli concretamente idonei a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra, secondo lo schema generale indicato dall'art. 181, quarto comma, dello stesso Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si tenga inoltre presente che alla definizione dell'idoneità dei comportamenti a costituire manipolazione di mercato finirà per contribuire in maniera determinante sul piano applicativo la regolamentazione Consob: l'art. 187-ter, sesto comma, demanda infatti a Consob di rendere noti "gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato".

In specifico occorre inoltre notare:

1. in relazione all'illecito amministrativo di aggio (c.d. informativo):

(a) il termine "diffusione" ha il medesimo valore indicato in relazione all'ipotesi delittuosa dell'art. 185 del medesimo Decreto Legislativo, sicché per esso si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo (in questo senso l'elencazione delle forme di comunicazione di cui all'art. 187-ter è del tutto superflua e inutile);

(b) anche la formula "notizia falsa" ha il medesimo significato visto con riferimento all'art. 185 (una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro);

(c) il riferimento alle "voci" come oggetto della diffusione vietata estende l'ambito di applicabilità della norma: rientra infatti nell'area dell'illiceità ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (anche i c.d. "rumors" e le dicerie);

(d) circa il valore da attribuire al termine "fuorvianti" si rinvia a quanto prima detto;

(e) la clausola "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" da un lato importa che il fatto vietato deve in qualche misura comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l'offerta o il prezzo dei medesimi; dall'altro il riferimento in discorso – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi (questo sembra essere il senso da attribuire all'impiego delle forme verbali "forniscano"/"siano suscettibili di fornire") – implica che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra (dato ricavabile in via sistematica dalla definizione dell'art. 181, quarto comma, dello stesso Decreto legislativo, che qualifica come rilevante "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento").

2. in relazione all'illecito amministrativo di aggio (c.d. manipolativo):

(a) il divieto concerne operazioni od ordini di compravendita l'illiceità dei quali deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti;

(b) le caratteristiche della falsità e della "fuorvianza" vanno intese nel senso indicato in precedenza;

(c) oggetto del contenuto informativo desumibile dall'operazione è lo strumento finanziario, ovvero il prezzo, la domanda o l'offerta in ordine allo strumento stesso;

(d) in assenza di qualunque ulteriore specificazione, le operazioni o gli ordini di cui discorre la disposizione ben potrebbero essere intesi anche come operazioni od ordini per sé intrinsecamente leciti, non connotati cioè da un'ulteriore nota oggettiva di disvalore;

(e) la condotta vietata riguarda il compimento di una specifica tipologia di operazioni o di ordini, sostanzialmente consistente nell'operare di concerto con almeno un altro soggetto;

(f) l'illiceità delle operazioni non deriva soltanto dall'agire di concerto (situazione di per sé non bastevole ad integrare il fatto tipico), ma anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo "anomalo o artificiale". Quest'ultimo requisito della fattispecie non appare di agevole

caratterizzazione, posto che vengono impiegati termini di natura qualitativa, che rinviano ad un giudizio di relazione: è tuttavia verosimile che la valutazione verrà compiuta assumendo come riferimento i prezzi medi di periodo;

(g) i comportamenti proibiti concernono l'esecuzione di operazioni od ordini di compravendita, l'illiceità dei quali consiste nelle caratteristiche intrinseche alle modalità operative impiegate: in questo senso i termini "artifici", "inganno", "espediente" valgono a definire le caratteristiche in discorso e paiono tuttavia clausole particolarmente ampie (verosimilmente saranno fonti secondarie – es. regolamento Consob – a dettagliare maggiormente le tipologie dei comportamenti vietati);

(h) per la sussistenza della presente fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione o l'ordine abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore;

(i) la condotta vietata riguarda qualunque forma di comportamento artificioso (si tratta all'evidenza di una norma di chiusura): il riferimento alla artificiosità implica necessariamente che il comportamento abbia intrinsecamente carattere decettivo o ingannatorio;

(l) la disposizione esige per la integrazione del fatto sanzionato l'idoneità degli artifici a fornire "indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari", sicché il comportamento artificioso deve possedere un contenuto informativo capace di alterare la valutazione dell'investitore.

In ordine al requisito della legittimità dei motivi dell'agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l'incidenza sul mercato consegua a un'operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

Quanto all'estremo delle prassi di mercato ammesse, la definizione delle stesse è demandata dal sesto comma dell'art. 187-ter alla Consob, che provvederà con proprio regolamento.

e) Cause di non punibilità (art. 183, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'art. 183 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

1. art. 183 comma 1, lettera a): non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi.

2. art. 183 comma 1, lettera b): non applicabilità alle

- "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate",
- "operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento".

Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche (consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi).

XII - Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (Articolo 25-septies del Decreto 231)

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo se commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni per colpa la morte di una persona.

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni ad altri per colpa una lesione personale.

XIII - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 25-octies del Decreto 231)

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

Secondo la dottrina per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto.

Ulteriore requisito è il concetto di “provenienza illecita” dei beni oggetto di ricettazione.

b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di riciclaggio punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella condotta di “sostituzione” rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di “trasferimento” è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.

L'ipotesi delle “altre operazioni” è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

L'inciso “in modo da ostacolare l'identificazione” secondo un'interpretazione si riferisce esclusivamente alle “altre operazioni” e non invece alle condotte di “sostituzione” o “trasferimento”, che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione. L'altra interpretazione – che sembra ora prevalente – attribuisce questa caratterizzazione a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni. Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc.).

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero.

Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro, del bene o dell'utilità dal delitto.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettuale del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate.

Il reato può essere integrato attraverso la cessione di immobili in modo tale (ad esempio tramite intestazioni fiduciarie) da ostacolare la individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'articolo 648-ter punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi attingere a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione “attività economiche e finanziarie” viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Quanto all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia a quanto notato sub articolo 648-bis c.p.

Egual rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l'unica avvertenza che nel caso dell'articolo 648-ter la norma non contiene la specificazione “non colposo”, sicché – almeno in teoria – la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo (in pratica un'eventualità del genere è men che congetturale).

Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub articolo 648-bis c.p.

Il reato può essere realizzato provvedendo l'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene “illecito”.

XIV - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto 231)**a) Art. 171, comma 1, lettera a-bis e comma 3 Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633)**

E' punito chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Tale ipotesi di reato si configura altresì se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

b) Art. 171-bis Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale ipotesi di reato si configura altresì se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

E' inoltre punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* del Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* del medesimo Decreto, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

c) Art. 171-ter Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

1. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
2. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
3. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
4. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
5. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
6. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

d) Art. 171-septies Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633

Sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* del Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

E' altresì punito chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2 Decreto legislativo 633/1941.

e) Art. 171-octies Decreto Legislativo 633/1941

E' punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

XV - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 25-novies del Decreto 231)

Il presente articolo è stato aggiunto come art. 25-novies non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione.

a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'articolo 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

XVI – Reati ambientali (Articolo 25-undecies del Decreto 231)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

a) Articolo 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

b) Articolo 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

c) Articolo 137 d.lgs. 152/2006 – Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

d) Articolo 256 d.lgs. 152/2006 – Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

e) Articolo 257 d.lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

f) Articolo 258 d.lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

g) Articolo 259 d.lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

h) Articolo 260 d.lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

i) Articolo 26-*bis* d.lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

l) Articolo 279 d.lgs. 152/2006 – Sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromila novecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

m) Articolo 1. l. n. 150/1990

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

n) Articolo 3-bis l. n. 150/1990

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

o) Articolo 3 l. n. 593/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

p) Articolo 8 l. n. 202/2007 – Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

q) Articolo 9 l. n. 202/2007 – Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

XVI - Reati transnazionali

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Prima di esaminare partitamente i reati di cui all'articolo 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 16 marzo 2006, n. 146, nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'articolo 3 Legge citata, secondo cui: «ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'articolo 4 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, che contempla una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'articolo 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva (“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”); il terzo requisito (definito in dottrina “transnazionalità in senso stretto”) è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini “coinvolto” e “implicato” nel primo comma dell'articolo 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula “nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, suggerisce – di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme – un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio “coinvolto” (così come a “implicato”) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove il “il contributo alla commissione” del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'ente abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'articolo 3 della Legge citata: in altri e più specifici termini: che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'articolo 3, primo comma, Legge 16 marzo 2006, n. 146, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'ente del carattere transnazionale del fatto.

XVII - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, rinviando all'art. 291-*bis* D.P.R. cit., considera fra i reati-fine dell'associazione il fatto di chi «introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi».

XVIII - Reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 terzo comma, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Le fattispecie in discorso concernono varie ipotesi di agevolazione a fini di lucro all'ingresso di persone nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si tratta di reati non facilmente congetturabili in relazione all'attività dell'ente.

XIX - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato di favoreggiamento reale consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. Si tratta – secondo l'interpretazione della giurisprudenza – di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.